



COMUNE DI CERVESINA

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

n.13 del 25.09.2012

Oggetto: Aliquote dell'Imposta Municipale Propria.

L'anno duemiladodici, addì venticinque del mese di settembre alle ore 19.00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano		presenti	assenti
N°	Nominativi		
1	Fuso Daniele	Si	
2	Quaglini Marco	Si	
3	Rovati Roberta	Si	
4	Nobili Michela	Si	
5	Sforzini Paolo	No	Si
6	Grosso Gaetano	Si	
7	Mancin Nino	Si	
8	Beccaria Ernestina	Si	
9	Pelella Vittorio	Si	
10	Taramaschi Daniele	Si	
11	Truglio Pietro	No	Si
12	Mantoan Luca	No	Si
13	Garavani Ezio	No	Si
Totali presenti/assenti		9	4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bernardino Ruspa.

Il Rag. Daniele Fuso, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

<p>PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p>f.to Responsabile Servizio Finanziario Rag. Milena Beccaria</p>	<p>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</p> <p>f.to IL PRESIDENTE Rag. Daniele Fuso</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Bernardino Ruspa</p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 28.09.2012.</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Bernardino Ruspa</p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO</p> <p> IL SEGRETARIO Dott. Bernardino Ruspa</p>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18-08-2000 N.267;

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ovvero o purché la medesima continui ad essere utilizzata dai componenti del nucleo familiare esistente antecedentemente il ricovero;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 25.09.2012;

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

Richiamato inoltre l'art.1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che la Conferenza Stato-Città nella seduta del 02 agosto 2012 ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 ;

Visto altresì l'art.13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art.4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art.172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art.1, comma 169, della L. 296/2006;

- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Considerato che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Cervolina, subiscono nell'anno 2012 una consistente riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art.28, commi 7e 9, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art.2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 23/2011;
- in base all'art.13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art.4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art.13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti n.9 favorevoli, espressi in forma palese da n.9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art.13 del D.L. 201/2011, come segue:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art.13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40 % (invariata);
 - aliquota dello 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011 (invariata);
 - aliquota di base per i terreni agricoli (attualmente fissata allo 0,76%), aumento dello 0,05%;
 - aliquota di base per i fabbricati strumentali all'attività d'impresa, classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, D/1, D/2, D/6, D/7, D/8 (attualmente fissata allo 0,76%), aumento dello 0,05%;
 - aliquota di base per le aree fabbricabili (attualmente fissata allo 0,76%), aumento dello 0,10%;
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 da applicarsi a tutte le restanti fattispecie, diverse da quelle indicate nei punti precedenti (attualmente fissata allo 0,76%), aumento dello 0,10 %;
- 2) Di confermare le detrazioni previste dall'art.13, comma 10, D.L. 201/2011, per l'abitazione principale;
- 3) Di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.